



Comune di Chieti

15 FEB. 2021

Prot. n. 10666

Chieti, _____

Ordinanza n. 28 del _____ 15 FEB. 2021

Oggetto: Misure urgenti per la prevenzione del rischio da contagio da Virus Covid - 19 - in ordine allo svolgimento dei mercati settimanali cittadini del martedì, mercoledì, venerdì e sabato e per i mercati agricoli : giornaliero in P.zza Malta, giornaliero in Via Monaco La Valletta e bisettimanale all'interno del Mercato di Via Ortona (mercoledì e sabato).

IL SINDACO

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto che l'OMS con successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 ha valutato come pandemica l'epidemia da COVID-19;

Visto il Decreto-Legge del 23 febbraio 2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45 che tra l'altro dispone che "nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli art 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 dell'art. 117 del Dlgs. 31 marzo 1998 n. 112 e dell'art. 50 del TUEL, approvato con Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il DPCM del 3 novembre 2020 con oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni della legge 25 maggio 2020 n. 35, recante <Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19>, e del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 convertito con modificazioni della legge 14 luglio 2020, n. 74 recante <Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19>;

Viste le Ordinanze 09-16-30 gennaio 2021 del Ministero della Salute, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

Vista l'Ordinanza del PRG n. 7 del 12 febbraio 2021 recante ad oggetto: " Applicazione dell'art. 3 del DPCM 14.01.2021 delle province di Chieti e Pescara e altre misure restrittive"

Evidenziato che l'alleg. 1 del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 prevede tra le misure igieniche da rispettare, al fine di evitare la diffusione dell'epidemia, l'obbligo di mantenimento nei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno un metro;

Evidenziato che, in tale contesto soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare un'azione di prevenzione è necessario determinare l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento in base all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Visto l'art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n.7 del 12.02.2021;

Visto l'art. 32, L. 833/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

Visto il Dlgs. 267/2000;

ORDINA

per le motivazioni di cui in narrativa,

- l'attività di vendita dei mercati settimanali, giornalieri e bisettimanali cittadini di cui in oggetto, **dal 15 febbraio al 27 febbraio 2021**, e' limitata alla sola vendita di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;

- le aree di svolgimento dei mercati, pertanto, sono così rimodulate:

1. mercato del martedì - da svolgersi nell'area di Piazza Garibaldi;
2. mercato del Mercoledì - da svolgersi nell'area di Piazza Feltrino;
3. mercato del venerdì - da svolgersi in Piazza Trinità e Via della Liberazione;
4. mercato settimanale del sabato - da svolgersi nell'area pubblica, adibita a parcheggio, adiacente al mercato coperto di Via Ortona;
5. mercato agricolo del mercoledì e sabato - da svolgersi all'interno del Mercato Coperto di Via Ortona;
6. mercato agricolo giornaliero - da svolgersi nell'area di Piazza Malta;
7. mercato agricolo giornaliero - da svolgersi nell'area di Via Monaco La Valletta;

i predetti mercati potranno tenersi solo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. la partecipazione è consentita esclusivamente ai titolari dei posteggi autorizzati per le suddette merceologie, con esclusione di ogni attività di "spunta";
2. gli operatori interessati dovranno provvedere a sistemarsi nell'area attrezzata dall'Ente e secondo le indicazioni che saranno date in loco dalla Protezione Civile e dalla Polizia Municipale;
3. rispetto sia all'interno dell'area mercatale sia per i fruitori in attesa di accesso, del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e del divieto di assembramenti, scaglionando l'accesso con modalità contingentate;
4. messa a disposizione dei clienti a cura degli operatori commerciali del mercato di idonee soluzioni idroalcoliche per le mani usa e getta da utilizzarsi obbligatoriamente;
5. presenza di non più di due operatori per posteggio con l'obbligo di utilizzo di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
6. distanziamento di almeno due metri tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori del mercato

Di consentire, inoltre, l'esercizio delle attività dei posteggi isolati individuati sul territorio comunale esclusivamente per la vendita di prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti con la stretta osservanza delle prescrizioni di cui ai punti precedentemente enunciati.

Le disposizioni di cui alla predetta ordinanza sono efficaci dal 15 febbraio al 27 febbraio 2021

INCARICA

I competenti uffici comunali con il coordinamento della Polizia Municipale, della esecuzione della presente ordinanza, con particolare riferimento alla predisposizione delle aree di vendita suindicate, coerentemente alle disposizioni nazionali e regionali;

AVVERTE

Che l'inosservanza della presente ordinanza, salvo non costituisca reato, è punita ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 19/2020, compresa la sospensione dell'attività ove previsto;

DISPONE

1. la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio dell'Ente on-line e sul sito istituzionale del Comune di Chieti, con effetto di notifica alla Cittadinanza ed agli operatori;
2. di trasmettere il presente provvedimento:
 - Prefetto della Provincia di Chieti;
 - Regione Abruzzo;
 - Questura di Chieti;
 - Comando dei Carabinieri;
 - Comando Guardia di Finanza;
 - Comando di Polizia Municipale;
 - Al V Settore LL.PP.;
 - Alla Società ICA;
 - Alla Società Formula Ambiente;
 - Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello locale

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990 n. 241, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al tribunale Amministrativo, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, a mente del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ricorso straordinario al presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica.

Il Sindaco

Dott. Pietro Diego FERRARA

